



COMUNE DI TRENTO

CIRCOSCRIZIONE RAVINA ROMAGNANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15

del Consiglio circoscrizionale

Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE NELLA LISTA "INSIEME PER RAVINA - ROMAGNANO"

Il giorno 07.09.2026 ad ore 20:00 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio circoscrizionale sotto la presidenza della signora Giuliani Mariacamilla Presidente del Consiglio circoscrizionale.

Presenti:

Presidente **GIULIANI MARIACAMILLA**

consigliere e consiglieri

CAMIN SANDRA

DALLAGO LORIS

FERRARIS MORENO

MICHELINI DANIELE

MOSNA ALESSANDRO

POSTAL KARIN

Assenti:

consigliere e consiglieri

GIULIANI ANDREA

IORI DAVIDE

VIGANO' ANNA

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora Giuliani Mariacamilla.

Partecipa la Segretaria circoscrizionale Ferrari Serena.

Accertata la presenza del numero legale, la Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Il Consiglio circoscrizionale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4877/2026 corredata dal parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dalla segretaria circoscrizionale, ai sensi degli artt. 16, comma 2 e 53, comma 1, lett. c) del Regolamento del Decentramento e ai sensi del Regolamento sui controlli interni, allegato alla presente deliberazione;

richiamata la propria deliberazione n. 15 del 26.05.2025, immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio circoscrizionale di Ravina Romagnano ha convalidato le Consiglieri e i Consiglieri circoscrizionali risultate/i elette/i nelle elezioni amministrative del 4 maggio 2025;

preso atto che il signor Alberto Geri, Consigliere della Circoscrizione Ravina Romagnano eletto nella lista n. 6 avente contrassegno "Insieme per Ravina – Romagnano", con nota di data 24.08.2026 acquisita agli atti con prot. n. 325961 del 28.08.2026, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

richiamato l'art. 22 comma 2 del Regolamento del decentramento in cui è stabilito: "Le dimissioni del Consigliere circoscrizionale sono presentate in forma scritta al Presidente, che deve inserirle, a titolo di comunicazione, nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio circoscrizionale. Esse sono immediatamente efficaci dalla presentazione e non sono revocabili. Nell'adunanza nella quale viene data comunicazione delle dimissioni o in quella immediatamente successiva, da convocarsi comunque entro venti giorni dalla loro presentazione, il Consiglio circoscrizionale provvede alla surroga, con voto palese, prima di discutere qualsiasi altro argomento";

preso atto che, a seguito delle dimissioni presentate dal signor Alberto Geri, candidato della lista n. 6 "Insieme per Ravina – Romagnano", il seggio vacante deve essere attribuito al signor Roberto Bosetti, candidato della stessa lista che segue immediatamente l'ultimo eletto in ordine di voti, ai sensi dell'art. 47 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 2/2018 e s.m.;

atteso che al signor Roberto Bosetti è stata trasmessa copia del Titolo II, Capo III, Sezione III – Elettorato Passivo, incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità - del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 2/2018 e s.m., nonché apposita modulistica ove rendere le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica;

vista la dichiarazione relativa all'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità o inconfiribilità di incarichi resa dal signor Roberto Bosetti in data 04.09.2026 e acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. 335649;

visto l'art. 86 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige e l'art. 9 del Regolamento del decentramento, i quali prevedono che le norme relative alla non candidabilità, all'ineleggibilità e all'incompatibilità dei Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Consiglieri circoscrizionali. La carica di Consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di Consigliere di altra Circoscrizione;

preso atto che la Presidente invita quindi le Consiglieri e i Consiglieri ad esaminare le condizioni del surrogante per dichiarare eventuali ineleggibilità e incompatibilità e procedere alla eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti;

preso atto che nessuno rileva la sussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico del surrogante;

richiamato l'art. 43, comma 2 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige, ai sensi del quale «i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione»;

preso comunque atto che le dichiarazioni rese dal Consigliere circoscrizionale riguardanti l'insussistenza di cause ostative all'assunzione della carica sono suscettibili di successivo controllo, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive;

rilevato che, qualora a seguito dell'eventuale controllo dovessero emergere cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità, anche sopravvenute, a carico del Consigliere, il Consiglio potrà essere chiamato ad esprimersi su di esse, secondo quanto previsto dall'art. 84 del Codice regionale degli Enti locali;

sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto delle Consigliere e dei Consiglieri;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 09.10.2024 n. 106;

constatato e proclamato da parte della Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente esito della votazione espressa in forma palese: a voti unanimi favorevoli;

sulla base di tali risultati il Consiglio circoscrizionale

d e l i b e r a

di surrogare, nella carica di Consigliere circoscrizionale della Circoscrizione Ravina Romagnano, primo dei non eletti della lista n. 6 avente contrassegno “Insieme per Ravina – Romagnano”, il signor Roberto Bosetti, nato a Trento il 04.01.1952, in sostituzione del Consigliere dimissionario Alberto Geri.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA SEGRETERIA DI CIRCOSCRIZIONE
Serena Ferrari

LA PRESIDENTE
Mariacamilla Giuliani

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



COMUNE DI TRENTO

CIRCOSCRIZIONE RAVINA ROMAGNANO

Proposta delibera circoscrizione 05 n. 4877 / 2026

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE NELLA LISTA "INSIEME PER RAVINA - ROMAGNANO"

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. c), del Regolamento del Decentramento, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Trento, 31/08/2026

La Segreteria di Circoscrizione
FERRARI SERENA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).